


Publicato il 30/07/2018

N. 04682 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 02154/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2018, proposto da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione VI n. 3765/2017, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Luigi Migliaccio e l'Avvocato dello Stato Tito Varrone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato quanto segue:

I. Con l'appellata sentenza n. 3765/2017, il Tar Napoli ha respinto il ricorso, proposto in primo grado dall'attuale appellante avverso il diniego 4.05.2015, con cui il Questore di Napoli aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi familiari a lavoro subordinato.

In seno alla stesso giudizio di primo grado si era, altresì, aperta una fase incidentale cautelare che era stata conclusa dall'ordinanza 2 febbraio 2017, n. 362, di accoglimento dell'appello cautelare e nella quale già questa Sezione aveva sottolineato *“la rilevanza delle esigenze familiari – del tutto pretermesse nel provvedimento impugnato – connesse alla presenza (all'epoca: NdE) di due figli minori”*.

II. Nella fase cautelare relativa al presente appello proposto avverso l'anzidetta sentenza del Tar Napoli, questa Sezione ha assunto - alla precedente camera di consiglio del 19 aprile 2018 - l'ordinanza n. 1824/2018, il cui tenore si riporta integralmente:

< Considerato che - fermo restando che neppure in questo grado di giudizio sono emersi elementi tali da integrare i presupposti per disporre la richiesta conversione del permesso di soggiorno da motivi di famiglia a lavoro subordinato - non può essere trascurata, in punto di danno grave e irreparabile, la circostanza che l'appellante sia nel frattempo divenuta madre di una terza figlia (anch'ella nata in Italia, come i precedenti), tanto dall'aver ottenuto dall'Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, con scadenza 7.2.2018;

Ritenuto, pertanto, che la presente domanda cautelare possa essere accolta limitatamente all'ordine di espulsione e di accompagnamento coattivo alla

frontiera, contenuto nel decreto questorile 4.5.2015 impugnato in primo grado, e al solo fine di un riesame, da parte della Questura di Napoli, della situazione della straniera, sotto l'esclusivo profilo della sussistenza o meno dei requisiti del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia;

Atteso che, onde garantire l'effettiva collaborazione della straniera al suddetto incombente, vada stabilita la seguente scansione dei rispettivi adempimenti gravanti sulle parti:

1. entro il 20 maggio 2018, la straniera qui appellante produrrà alla Questura di Napoli tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruzione della pratica per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (stato di famiglia, da cui risulti la situazione di convivenza; situazione reddituale del nucleo familiare; situazione alloggiativa; ecc.);

2. entro il successivo 25 giugno 2018, la Questura di Napoli assumerà le proprie, formali determinazioni al riguardo;

3. entro il 30 giugno 2018, la stessa Questura produrrà in giudizio i provvedimenti adottati e/o relazione illustrativa sull'attività svolta;

4. la trattazione dell'incidente cautelare proseguirà nella camera di consiglio del 19 luglio 2018>;

III. Dopodiché, nel corso della suddetta, odierna camera di consiglio il difensore dell'appellante ha prodotto copia della comunicazione inoltrata via PEC il 18 maggio 2018 all'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, in cui rappresenta di convivere col signor [REDACTED], già suo datore di lavoro, padre dei suoi tre figli e soggiornante di lungo periodo; elenca gli 11 documenti allegati alla nota e chiede di essere invitata a presentarsi.

Tra questi documenti figurano:

** le due carte di identità dell'appellante e del convivente, rilasciate dal Comune di Napoli, da cui risulta per entrambi la medesima residenza;*

** il contratto di locazione, registrato il 5 febbraio 2014 e nel quale figura anche il nominativo dell'appellante, per un'unità abitativa sita alla via e numero civico*

indicati nei documenti di cui sopra;

* le note di trasmissione, da parte del Comune di Napoli, di alcuni bollettini di pagamento relativi ai pasti consumati dal maggiore dei figli della coppia, da cui si evince che il convivente dell'appellante è stato collocato nella fascia di contribuzione 8 (oltre € 25.751,00).

IV. Nulla è stato, invece, depositato dalla Questura di Napoli che, peraltro, risulta costituita in giudizio sin dal 29 marzo 2018, con atto meramente formale.

V. Stante siffatto “silenzio-inadempimento” dell'Amministrazione all'incombente istruttorio disposto dalla Sezione e, viceversa, l'emersione - dall'ottemperanza ad esso tempestivamente prestata dall'appellante e dagli ulteriori documenti in precedenza dalla stessa versati in causa - di elementi sufficienti a indicare una situazione di convivenza e di adeguato livello reddituale, il Collegio ravvisa i presupposti per definire immediatamente il giudizio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ribadendo l'obbligo, in capo all'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, di procedere al riesame, già in precedenza disposto, della situazione dell'appellante al fine di verificare la sussistenza o meno dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia: e a tale scopo svolgendo tutti gli accertamenti del caso (presso il Comune di Napoli, l'Agenzia delle Entrate, la banca dati Inps) onde aggiornare all'attualità la situazione fattuale risultante agli atti di causa e di cui sopra si è dato conto.

VI. Conclusivamente, l'appello va accolto nei sensi e nei limiti che precedono.

Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della medesima Amministrazione soccombente, tenuto conto del mancato adempimento della stessa all'ordine istruttorio contenuto nella citata ordinanza n.1824/2018 e, comunque, della mancanza anche della benché minima e doverosa comunicazione circa lo stato dell'incombente medesimo e l'eventuale necessità di una proroga del termine assegnato dal Collegio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie, nei sensi e ai fini del riesame di cui al capo V della motivazione, l'appello come in epigrafe proposto e, di conseguenza e in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento questorile 4.5.2015, impugnato in primo grado.

Condanna l'Amministrazione dell'Interno a rifondere alla parte appellante le spese relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giorgio Calderoni

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO